ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO), località Magazzino, Via Falloppia n.932 - Modifica Autorizzazione Unica per l'impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti speciali mediante

09/08/2019 - Pratica ARPAE n. 11787/2023

l'attività di recupero R5 n. DET-AMB-2019-3804 del

n. DET-AMB-2023-6039 del 20/11/2023

Proposta n. PDET-AMB-2023-6274 del 20/11/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Determinazione dirigenziale

Questo giorno venti NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.



Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO), località Magazzino, Via Falloppia n.932 - Modifica Autorizzazione Unica per l'impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti speciali mediante l'attività di recupero R5 n. DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019 - Pratica ARPAE n. 11787/2023

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, Parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati, Parte V Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio:

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore:

la Delibera della Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale scarichi acque impatto acustico"
- il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti"

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027



PREMESSO CHE:

La ditta Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO), località Magazzino, Via Falloppia n.932 è attualmente autorizzata ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019 valida fino al 09/08/2029, all'esercizio dell'operazione di recupero identificata al punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, di rifiuti speciali non pericolosi mediante unità mobile di frantumazione "MINITRACK 503 PCV", matricola n. 224/3360000/99 e unità mobile di vagliatura "KEESTRACK NOVUM", matricola n. 21N398;

il quantitativo massimo annuale per il quale la ditta è autorizzata ad effettuare l'operazione di recupero R5 è di 20.000 t/a;

l'attività di recupero consiste nella produzione di materie prime secondarie mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di operazioni di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura;

quando non impiegato in campagne d'attività, il sito di ricovero del mezzo è identificato nella sede legale dell'azienda in Via Falloppia n.932, località Magazzino, in Comune di Savignano sul Panaro (MO).

VISTA:

l'istanza che la ditta Cave Piumazzo Srl ha presentato in data 06/03/2023 (prot. ARPAE n.40060), per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi) ai sensi dell'art.208 c. 15 del Dlgs.152/06, consistente nella sostituzione dell'unità mobile di frantumazione HARTL "MINITRACK 503 PCV" matricola n. 224/3360000/99 attualmente autorizzata con l'impianto mobile Powerscreen "Trakpactor 209" matricola PIDTP290KOMM86049;

la documentazione assunta al prot. n. 82939 del 11/05/2023, che integra e sostituisce la domanda presentata, trasmessa a seguito di richiesta di completamento documentale prot. ARPAE n.62171/2023.

DATO ATTO CHE:

con nota n. 106235/2023 la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Savignano sul Panaro, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR e la Ditta;

nel corso della seduta della Conferenza dei servizi, riunita in modalità telematica il 14/07/2023 (Verbale della Conferenza Prot. n. 128034 del 24/07/2023), gli enti hanno espresso il loro parere positivo al rilascio della modifica dell'autorizzazione Unica Art. 208 del D.Lgs 152/06 dell'impianto di frantumazione e vagliatura di rifiuti speciali per la sostituzione dell'impianto mobile di frantumazione HARTL "MINITRACK 503 PCV" matricola n. 224/3360000/99 con impianto mobile Powerscreen "Trakpactor 209" matricola PIDTP290KOMM86049, confermando altresì le condizioni attualmente autorizzate nella Determinazione dirigenziale ARPAE DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019 e inserendo una prescrizione relativa all'obbligo di presentare istanza di adequamento nei termini previsti dal DM 152/22 e ss.mm.ii;

il progetto di modifica dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 40060 del 06/03/2023 istanza di modifica dell'Autorizzazione;
- prot. n. 82939 del 11/05/2023 integrazioni a completamento dell'istanza;

ACQUISITA:

la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il



17/03/2023, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0024037_20230316, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 a carico della ditta CAVE PIUMAZZO S.R.L.

CONSIDERATO CHE:

con l'istanza, la ditta chiede di sostituire l'unità mobile di frantumazione HARTL "MINITRACK 503 PCV" matricola n. 224/3360000/99 con impianto mobile Powerscreen "Trakpactor 209" matricola PIDTP290KOMM86049;

con l'istanza la ditta non intende apportare altre modifiche rispetto a quanto già autorizzato con Determinazione dirigenziale ARPAE DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019;

i rifiuti per i quali è autorizzata l'attività di recupero R5 rientrano nel campo di applicazione del DM 152/22 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" in vigore dal 4/11/2022;

le disposizioni transitorie di cui all'art. 8 c.1 del decreto prevedono che i produttori di EOW presentino all'autorità competente istanza di aggiornamento dell'autorizzazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 3 maggio 2023;

con Decreto Milleproroghe (Legge n. 14 del 24 febbraio 2023) sono stati prorogati i termini sopra indicati subordinandoli alla emanazione della revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa;

l'istanza di modifica presentata riguarda aspetti non disciplinati da DM 152/2022, pertanto, in pendenza di due discipline per chi è già produttore, l'istruttoria è stata effettuata in quanto attività esistente alla data di emanazione del DM n. 152 del 2022, e, ai sensi dell'art. 8 comma 1, confermando le medesime condizioni di end of waste, fermo restando l'obbligo da parte del produttore di presentare l'aggiornamento dell'autorizzazione nei termini di legge per l'adeguamento ai nuovi criteri di end of waste:

si ritiene possibile procedere alla modifica dell'autorizzazione confermando le condizioni attualmente autorizzate, richiamando la condizione relativa alla necessità di adeguarsi a quanto richiesto dal DM 152/22 e ss.mm.ii, che consiste nel presentare istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione nei termini previsti dal decreto stesso;

le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECCETTO GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): 250.000,00 €;

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, alle condizioni attualmente autorizzate nella Determinazione dirigenziale ARPAE DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019.

RICHIAMATI:



la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

DATO ATTO:

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate, su proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA:

1. di modificare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con <u>Determinazione dirigenziale ARPAE DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019</u> a Cave Piumazzo Srl, con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO), località Magazzino, Via Falloppia n.932, per l'esercizio dell'operazione di recupero identificata al punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, di rifiuti speciali non pericolosi come segue:

Il punto b) 1.a. è sostituito dal seguente:

- a. unità mobile di frantumazione Powerscreen "Trakpactor 209" matricola PIDTP290KOMM86049, dotata della prescritta marcatura CE, costituita, nelle sue parti principali da: tramoggia di carico avente incorporato un prevaglio, mulino a martelli, nastro principale, nastro laterale, deferrizzatore magnetico;
- 2. di ribadire la necessità che la ditta si adegui a quanto richiesto dal DM 152/22 e ss.mm.ii, presentando istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione nei termini previsti dal decreto stesso;
- 3. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella <u>Determinazione dirigenziale</u> <u>ARPAE DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019</u>, per le parti non oggetto di modifica con il presente atto:
- 4. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con <u>Determinazione</u> <u>dirigenziale ARPAE DET-AMB-2019-3804 del 09/08/2019</u> e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
- 5. di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae Direzione Generale via Po 5 40139 Bologna, è pari a complessivi **250.000,00** €. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;



- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni:
- c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- f) la <u>comunicazione di avvenuta accettazione</u>, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- 6. di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
- 7. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata fino al giorno 09/08/2029 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- 8. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- 9. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
- 10. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- 11. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo



straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena **Dott.ssa Valentina Beltrame** Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.